

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/1646 DELLA COMMISSIONE

del 17 agosto 2023

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/76 per quanto riguarda le norme armonizzate sulle regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 14 della direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* devono essere considerati conformi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I della medesima direttiva, contemplati da tali norme o da parti di esse.
- (2) Con decisione di esecuzione C(2016) 5884 della Commissione ⁽³⁾, la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN) una richiesta di elaborazione di norme armonizzate mediante la revisione delle norme armonizzate esistenti a sostegno della direttiva 2014/33/UE per fare sì che continuino a rispecchiare lo stato dell'arte generalmente riconosciuto, al fine di soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I della direttiva 2014/33/UE e, ove pertinente, i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, come stabilito all'allegato I, punto 1.1, della direttiva 2014/33/UE.
- (3) Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2016) 5884 della Commissione, il CEN ha rivisto le norme armonizzate EN 81-21:2009 quale modificata da EN 81-21:2009+A1:2012, EN 81-28:2003, EN 81-58:2003 e EN 81-70:2003 quale modificata da EN 81-70:2003/A1:2004 nonché la norma armonizzata EN 81-77:2013, i cui riferimenti sono pubblicati con decisione di esecuzione (UE) 2021/76 della Commissione ⁽⁵⁾. La revisione è stata effettuata per adeguare tali norme al quadro giuridico della direttiva 2014/33/UE e aumentare la certezza del diritto e la chiarezza, aggiungendo informazioni più precise nell'allegato ZA di tali norme e datando i

⁽¹⁾ GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

⁽²⁾ Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 251).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione C(2016) 5884 della Commissione, del 21 settembre 2016, relativa a una richiesta di normazione rivolta al Comitato europeo di normazione per quanto riguarda gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori a sostegno della direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

⁽⁴⁾ Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24).

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2021/76 della Commissione, del 26 gennaio 2021, relativa alle norme armonizzate per gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori redatte a sostegno della direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 27 del 27.1.2021, pag. 20).

riferimenti normativi. Di conseguenza, il CEN ha adottato le norme EN 81-21:2022 sugli ascensori nuovi per persone e cose in edifici esistenti, EN 81-28:2022 sui teleallarmi per ascensori e ascensori per merci, EN 81-58:2022 sulle prove di resistenza al fuoco per le porte di piano, EN 81-70:2021+A1:2022 sull'accessibilità agli ascensori delle persone, comprese le persone con disabilità, nonché la norma armonizzata EN 81-77:2022 sugli ascensori sottoposti ad azioni sismiche, ma non sono state apportate modifiche tecniche sostanziali a tali norme.

- (4) La Commissione, insieme al CEN, ha valutato se le norme armonizzate EN 81-21:2022, EN 81-28:2022, EN 81-58:2022, EN 81-70:2021+A1:2022 e EN 81-77:2022 siano conformi alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2016) 5884.
- (5) Le norme armonizzate EN 81-21:2022, EN 81-28:2022, EN 81-58:2022, EN 81-70:2021+A1:2022 e EN 81-77:2022 soddisfano i requisiti essenziali di salute e di sicurezza cui intendono riferirsi, stabiliti nella direttiva 2014/33/UE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (6) Nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2021/76 figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2014/33/UE. Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2014/33/UE siano elencati in un unico atto, i riferimenti delle norme armonizzate EN 81-21:2022, EN 81-28:2022, EN 81-58:2022, EN 81-70:2021+A1:2022 e EN 81-77:2022 dovrebbero essere inclusi in tale allegato.
- (7) È necessario ritirare i riferimenti delle norme armonizzate EN 81-21:2009 quale modificata da EN 81-21:2009 +A1:2012, EN 81-28:2003, EN 81-58:2003 e EN 81-70:2003 quale modificata da EN 81-70:2003/A1:2004 nonché della norma armonizzata EN 81-77:2013 dalla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, dato che tali norme sono state riviste. È pertanto opportuno sopprimere tali riferimenti dall'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2021/76.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2021/76.
- (9) Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per prepararsi all'applicazione delle norme riviste, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti delle norme armonizzate EN 81-21:2009 quale modificata da EN 81-21:2009 +A1:2012, EN 81-28:2003, EN 81-58:2003 e EN 81-70:2003 quale modificata da EN 81-70:2003/A1:2004 nonché della norma armonizzata EN 81-77:2013.
- (10) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. È opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2021/76 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

I punti 1, 3, 5, 7 e 9 dell'allegato si applicano a decorrere dal 21 febbraio 2025.

Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

L'allegato I è così modificato:

- 1) la voce 2 è soppressa;
- 2) è inserita la voce 2 *bis* seguente:

«2 <i>bis</i> .	EN 81-21:2022 Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori – Ascensori per il trasporto di persone e cose – parte 21: Ascensori nuovi per persone e cose in edifici esistenti»;
-----------------	--

- 3) la voce 4 è soppressa;
- 4) è inserita la voce 4 *bis* seguente:

«4 <i>bis</i> .	EN 81-28:2022 Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori – Ascensori per il trasporto di persone e merci – parte 28: Teleallarmi per ascensori e ascensori per merci»;
-----------------	---

- 5) la voce 6 è soppressa;
- 6) è inserita la voce 6 *bis* seguente:

«6 <i>bis</i> .	EN 81-58:2022 Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori – Controlli e prove – parte 58: Prove di resistenza al fuoco per le porte di piano»;
-----------------	--

- 7) la voce 7 è soppressa;
- 8) è inserita la voce 7 *bis* seguente:

«7 <i>bis</i> .	EN 81-70:2021+A1:2022 Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori – Applicazioni particolari per ascensori per passeggeri e per merci – parte 70: Accessibilità agli ascensori delle persone, comprese le persone con disabilità»;
-----------------	---

- 9) la voce 11 è soppressa;
- 10) è inserita la voce 11 *bis* seguente:

«11 <i>bis</i> .	EN 81-77:2022 Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori – Applicazioni particolari per ascensori per persone e per merci – parte 77: Ascensori sottoposti ad azioni sismiche».
------------------	--